



Comune di Peveragno
Provincia di Cuneo

I.U.C.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Parte III° - TARI

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 14 del
01/07/2014**

**Aggiornato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 18 del 23-
02-2017**

**Aggiornato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 54 del
23.11.2017**


Indice

| | |
|---|----|
| TITOLO III – TASSA SUI RIFIUTI ----- | 3 |
| <i>Art. 27 - Oggetto del Regolamento</i> ----- | 4 |
| <i>Art. 28 - Gestione e classificazione dei rifiuti</i> ----- | 4 |
| <i>Art. 29 - Rifiuti assimilati agli urbani</i> ----- | 5 |
| <i>Art. 30 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i> ----- | 5 |
| <i>Art. 31 - Soggetto attivo</i> ----- | 6 |
| <i>Art. 32 - Presupposto per l'applicazione del tributo</i> ----- | 7 |
| <i>Art. 33 - Soggetti passivi</i> ----- | 8 |
| <i>Art. 34 - Esclusione dall'obbligo di conferimento</i> ----- | 8 |
| <i>Art. 35 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio e per inidoneità a produrre rifiuti.</i> ----- | 8 |
| <i>Art. 36 - Superficie degli immobili</i> ----- | 13 |
| <i>Art. 37 - Costo di gestione</i> ----- | 14 |
| <i>Art. 38 - Determinazione della tariffa</i> ----- | 15 |
| <i>Art. 39 - Articolazione della tariffa</i> ----- | 15 |
| <i>Art. 40 - Periodi di applicazione del tributo</i> ----- | 16 |
| <i>Art. 41 - Tariffa per le utenze domestiche</i> ----- | 16 |
| <i>Art. 42 - Occupanti le utenze domestiche</i> ----- | 17 |
| <i>Art. 43 - Tariffa per le utenze non domestiche</i> ----- | 19 |
| <i>Art. 44 - Classificazione delle utenze non domestiche</i> ----- | 19 |
| <i>Art. 45 - Scuole statali</i> ----- | 20 |
| <i>Art. 46 - Tributo giornaliero</i> ----- | 20 |
| <i>Art. 47 - Tributo provinciale</i> ----- | 21 |
| <i>Art. 48 - Riduzioni per le utenze domestiche</i> ----- | 21 |
| <i>Art. 49 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i> ----- | 22 |
| <i>Art. 51 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i> ----- | 24 |
| <i>Art. 52 - Agevolazioni</i> ----- | 24 |
| <i>Art. 53 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.</i> ----- | 25 |
| <i>Art. 54 - Obbligo di dichiarazione</i> ----- | 25 |
| <i>Art. 55 - Contenuto e presentazione della dichiarazione</i> ----- | 26 |
| <i>Art. 56 - Poteri del Comune</i> ----- | 28 |
| <i>Art. 57 - Accertamento</i> ----- | 28 |
| <i>Art. 58 - Sanzioni</i> ----- | 29 |
| <i>Art. 59 - Riscossione</i> ----- | 29 |
| <i>Art. 60 - Contenzioso</i> ----- | 30 |
| TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI ----- | 39 |
| <i>Art. 61 - Arrotondamenti</i> ----- | 40 |
| <i>Art. 62 - Versamenti non dovuti per importi minimi</i> ----- | 40 |

| | |
|---|----|
| <i>Art. 63 - Funzionario responsabile</i> | 40 |
| <i>Art. 64 - Accertamento e sanzioni</i> | 40 |
| <i>Art. 65 - Rimborsi</i> | 41 |
| <i>Art. 66 - Interessi attivi e passivi</i> | 42 |
| <i>Art. 67 - Riscossione coattiva</i> | 42 |
| <i>Art. 68 - Contenzioso</i> | 42 |
| <i>Art. 69 - Entrata in vigore</i> | 42 |



TITOLO III – TASSA SUI RIFIUTI



(TARI)

Art. 27 - Oggetto del Regolamento

1. *Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) prevista dall'Art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.*
2. *L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'Art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.*
3. *La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
4. *Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Art. 28 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. *La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale*
2. *Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 25.02.2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.*
3. *Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.*
4. *Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:*
 - a) *i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*
 - b) *i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;*
 - c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*

- d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
 - e) *i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*
 - f) *i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) d) ed e) del presente comma.*
5. *Sono rifiuti speciali ai sensi dell'Art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:*
- a) *i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2135 c.c.;*
 - b) *i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;*
 - c) *i rifiuti da lavorazioni industriali;*
 - d) *i rifiuti da lavorazioni Artigianali;*
 - e) *i rifiuti da attività commerciali;*
 - f) *i rifiuti da attività di servizio;*
 - g) *i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
 - h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie.*

Art. 29 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. *Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti descritti nell'allegato "B e C" del presente regolamento .*

Art. 30 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. *Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'Art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:*
- a) *le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;*

- b) *il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,*
 - c) *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;*
 - d) *i rifiuti radioattivi;*
 - e) *i materiali esplosivi in disuso;*
 - f) *le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.*
 - g) *i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.*
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) *le acque di scarico;*
 - b) *i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;*
 - c) *le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;*
 - d) *i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.*

Art. 31 - Soggetto attivo

1. *Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.*

Art. 32 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. *Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.*
2. *Si intendono per:*
 - a) *locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
 - b) *aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, aree scoperte adibite a verde;*
 - c) *utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;*
 - d) *utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, Artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*
3. *Sono escluse dal tributo:*
 - a) *le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;*
 - b) *le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.*
4. *La presenza di arredo oppure l'attivazione del pubblico servizio di erogazione elettrica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti - sia per le utenze non domestiche che domestiche.*
5. *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.*

Art. 33 - Soggetti passivi

1. *Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
2. *Per le parti comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.*
3. *In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.*
4. *Per le abitazioni e relative pertinenze, locate con mobilio, la tariffa si considera dovuta dal proprietario per l'intero anno.*
5. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.*

Art. 34 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. *Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.*
2. *Si applicano i commi 3 e 4 dell'Art. 36.*

Art. 35 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio e per inidoneità a produrre rifiuti.

1. *Sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile alla tariffa i*

locali e le aree che, secondo la comune esperienza, non possono produrre rifiuti per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati quali (a puro titolo esemplificativo):

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;*
- b) soffitte per la parte di superficie con altezza inferiore a 1,5 m.*
- c) balconi , verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;*
- d) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;*
- e) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;*
- f) i locali comuni condominiali di cui all'Art.1117 del Codice Civile, ad esclusione delle parti comuni del condominio in uso esclusivo ad uno o più occupanti; nel caso di unico occupante esclusivo la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore, se invece l'uso è di più' condomini la denuncia e la tariffa sono dovute dall'Amministratore del Condominio con diritto di rivalsa sugli occupanti o conduttori dei locali per le rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali in proprietà o in uso.*

2. Sono altresì esclusi dalla superficie soggetta alla tariffa:

- a) per i locali destinati a civile abitazione ed aree annesse:*
 - atri, anditi, corridoi, scale e sottoscale nel solo caso in cui servano di passaggio comune a diversi conduttori di un medesimo edificio;*
 - cortili scoperti in quanto tali e di uso comune a tutti i conduttori di un medesimo edificio;*
 - Spazi destinati a verde o giardino formanti dipendenza diretta di fabbricati d'abitazione di qualsiasi genere;*
 - le unità immobiliari che risultino completamente vuote, prive di arredamento e di contratto di fornitura di energia elettrica, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;*
- b) per i locali destinati a qualsiasi uso, escluse le civili abitazioni, ed aree annesse:*

- *locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi pubblici locali;*
- *i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;*
- *i locali adibiti esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza, con esclusione delle superfici annesse ad uso abitativo (escluse le aule ove viene effettuato il catechismo);*
- *locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;*
- *le superfici dei locali od aree ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti. Laddove non sia individuabile l'area ove vengono prodotti rifiuti speciali, questa viene stabilita nella misura del 30% dei locali ove i rifiuti speciali vengono prodotti;*
- *le superfici dei locali industriali, occupate da macchinari di lavorazione compresi gli spazi necessari al loro utilizzo - limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie compresi gli spazi necessari al loro utilizzo e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; nonché la parte della superficie dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette lavorazioni, di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.*
- *le porzioni di superficie degli insediamenti Artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché per la parte delle superfici dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività.*
- *per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.*
- *le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,*

- limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;*
- *le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi nonché quelle adibite in via esclusiva al transito;*
 - *le aree destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli purché accessibili senza limitazioni, neppure di orario, e chiaramente individuabili dalla segnaletica stradale orizzontale;*
 - *i locali ed aree privi di arredi e sprovvisti di contratti attivi di fornitura di energia elettrica a rete per i quali vi sia la cessazione, presso i competenti enti, di licenze, atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività.*
- c) *le superfici dei locali e delle aree e relative pertinenze adibiti all'esercizio di attività agricola da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli nonché le superfici e i magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'attività agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, e le superfici destinate a deposito e stoccaggio funzionale alla commercializzazione dei prodotti agricoli., in particolare, non sono assoggettabili alla tassa:*
- *le superfici adibite all'allevamento di animali;*
 - *le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;*
- d) *le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e/o private e delle case di cura e riposo adibite a:*
- *sale operatorie;*
 - *stanze di medicazione e ambulatori medici all'interno delle strutture;*
 - *laboratori di analisi, di radiologia, di radioterapia e simili;*
 - *reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*
 - *la parte della superficie dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette lavorazioni delle sopracitate attività;*
3. *Sono invece soggetti alla tariffa le superfici dei locali nell'ambito delle precitate strutture sanitarie:*
- *gli uffici;*
 - *i magazzini e i locali ad uso di deposito;*
 - *le cucine e i locali di ristorazione;*

- *le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;*
 - *le eventuali abitazioni;*
 - *i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa.*
 - *Ambulatori medici (solo visita-no medicazione)*
4. *Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.*
5. *Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti e l'attestazione dell'Istituto presso il quale l'occupante è stabilmente ricoverato.*
6. *Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*
7. *Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:*
- a) *indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, Artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;*
 - b) *comunicare entro il mese di GENNAIO –dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate..*
8. *Il Comune può comunque individuare particolari classi di attività nell'ambito delle Utenze non Domestiche, alle quali applicare riduzioni della parte variabile della tariffa, nei casi in cui le*

superfici non potenzialmente produttive di rifiuti abbiano una consistenza significativa tale da far ritenere non completamente idonei i coefficienti di produttività fissati dalle tabelle allegare al D.P.R. 158/99. In caso di utenze che per la propria attività producono quantità di rifiuti che si discostano in modo significativo da quelle determinate dall'applicazione dei coefficienti di produttività ovvero attività che non trovano riscontro nelle disposizioni del D.P.R. 158/99, il Comune potrà applicare metodi di valutazione diretti e/o indiretti.

9. *Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.*
10. *Non sono soggette a tariffa, le aree scoperte adibite a verde.*
11. *Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del **30%**.*

Art. 36 - Superficie degli immobili

1. *La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. I vani scala interni all'unità immobiliare sono da misurarsi in pianta una volta sola.*
2. *Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui comma 647 dell'Art. 1 legge 27 dicembre 2013 n.147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, , è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'Art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147.. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove*

superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'Art. 6 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.

- 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 .*
- 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.*
- 5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.*
- 6. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.*
- 7. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 1, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*

TARIFFE

Art. 37 - Costo di gestione

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.*
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani , tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.*
- 3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.*

4. *E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:*
 - a) *per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;*
 - b) *per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.*

Art. 38 - Determinazione della tariffa

1. *Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
2. *La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
3. *La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.*
4. *La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.*

Art. 39 - Articolazione della tariffa

1. *La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.*
2. *La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.*

3. *L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
4. *Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.*

Art. 40 - Periodi di applicazione del tributo

1. *Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree suscettibili di produrre rifiuti.*
2. *L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini dell'Art.55 .*
3. *Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.*
4. *Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Art. 55 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.*

Art. 41 - Tariffa per le utenze domestiche

1. *La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie*

parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. *La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
3. *I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.*

Art. 42 - Occupanti le utenze domestiche

1. *Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.*
2. *Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.*
3. *Per la determinazione della tariffa di ciascuna utenza domestica non residente, si assume come numero degli occupanti quella indicato dall'utente, o in mancanza, si applica la seguente tabella di equivalenza in relazione alla superficie dell'immobile occupato o condotto:*

| Superficie dei locali occupati | Persone equivalenti (nr.) |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Fino a mq. 70 | 1 |
| Da mq. 71 a mq. 90 | 2 |
| Da mq. 91 a mq. 120 | 3 |
| Da mq. 121 a mq. 150 | 4 |

| | |
|----------------------|---------|
| Da mq. 151 a mq. 180 | 5 |
| Oltre mq. 180 | 6 o più |

Intendendosi per “superficie dei locali” quelle destinati ad abitazione, escluse tutte le pertinenze

Per le relative pertinenze verrà assegnato lo stesso nucleo familiare assegnato all’abitazione asservita.

Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari alla somma dei numero di componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed & Breakfast.

Per la determinazione della tariffa di ciascuna utenza domestica oltre la prima intestata al medesimo soggetto residente, si fa riferimento ai componenti risultati dalle iscrizioni anagrafiche, salvo il caso in cui l’alloggio risulti ammobiliato da locare per i quali si farà riferimento per la parte variabile al comma 3 Art. 42 o vengano accertate situazioni diverse relativamente alla produzione di rifiuti.

- 4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si applica il comma 3 dell’Art. 42.*
- 5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.*
- 6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.*
- 7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/ domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica n. 1 unità.*

8. *Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.*
9. *Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'Art. 42 comma 1 con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.*

Art. 43 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. *La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
2. *La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
3. *I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.*

Art. 44 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. *Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.*
2. *L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta ovvero in base a quanto denunciato ai fini IVA; in assenza di tali informazioni viene attribuita la categoria relativa all'attività effettivamente svolta ed indicata dal contribuente nella dichiarazione, e per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza.*
3. *Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.*

4. *La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore al 25% dell'intera superficie soggetta a tariffa.*
5. *Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.*
6. *In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.*

Art. 45 - Scuole statali

1. *Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'Art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.*
2. *La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.*

Art. 46 - Tributo giornaliero

1. *Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.*
2. *La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica. Per le categorie 16 e 29 la tariffa è maggiorata del 100%.*
3. *In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.*
4. *L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di*

spazi ed aree pubbliche (COSAP) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'Art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli Articoli 50 (recupero), 51 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 52 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'Art. 48 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'Art. 49.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale;

Art. 47 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale,

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 48 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- per le utenze domestiche:

- a) Per gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero (AIRE) in modo non continuativo per più di sei mesi all'anno si applica un coefficiente di riduzione della **parte variabile** della tariffa del **20%**. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.
- b) Per gli alloggi a disposizione di soggetti non residenti sul territorio comunale, utilizzate in modo non continuativo si applica un coefficiente di riduzione della **parte variabile** della tariffa del **20%**. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.

- c) *Per gli alloggi a disposizione di residenti, quali ad esempio unità immobiliari in aggiunta all'abitazione principale, si applica un coefficiente di riduzione della **parte variabile** della tariffa del **20%**.*
- d) *Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locale o comunque utilizzate a vario titolo, si applica, previa presentazione di richiesta documentata, una riduzione del **30% della parte fissa e variabile**.*
- e) *Gli Utenti che praticano il compostaggio secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale sull'autocompostaggio hanno diritto, previa iscrizione all'Albo degli autocompostatori, ad una riduzione del **30% della tariffa di parte variabile**. La riduzione si applica dalla data di effettiva iscrizione all'albo autocompostatori..*
2. *Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.*
3. *Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*
4. *Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della TARES.*
5. *Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tariffa, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.*
6. *La verifica per il corretto utilizzo della compostiera potrà essere eseguita anche a campione con date e modalità stabilite dall'Ente gestore.*

Art. 49 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. *La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:*

2. *I locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 255 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente (sia parte fissa che parte variabile) ridotta del 30%.*
3. *Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.*
4. *Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*
5. *Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tariffa, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.*

Art. 50 - Riduzioni per il riciclo (PARTE VARIABILE)

6. *La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati*
7. *Per "riciclaggio" si intende ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;*
8. *La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50 % della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza , è valutata in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati avviate al riciclo, secondo la seguente tabella.*

| | |
|-----------|-----------------------------|
| % riciclo | % Riduzione parte variabile |
|-----------|-----------------------------|

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Inferiore al 50%</i> | <i>Riduzione 25%</i> |
| <i>Oltre il 50%</i> | <i>Riduzione 50%</i> |

La percentuale di riciclo è determinata applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{q.tà rifiuti assimilati avviati al recupero}}{\text{q.tà rifiuti potenziale}} \times 100$$

- *per “quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero” verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;*
- *per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell’attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.*

9. *La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.*

Art. 51 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

10. *Il tributo è ridotto del 60%, per la parte fissa e variabile della tariffa, per le utenze poste a una distanza maggiore di 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica ed escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.*
11. *La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.*
12. *Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.*

Art. 52 - Agevolazioni

1. *La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: utenza non domestiche appartenenti alle categorie **22-23-24** che conferiscono il vetro e*

*imballaggi in vetro (CERT: 20.01.02 e 1501.07 – quali ad esempio bottiglie, oggetti in vetro, escluse lampadine) nella raccolta differenziata: riduzione **16%** della parte variabile della tariffa.*

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Art. 53 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. *Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.*

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 54 - Obbligo di dichiarazione

1. *I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:*
 - a) *l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;*
 - b) *la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;*
 - c) *il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.*

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. *La dichiarazione deve essere presentata:*
 - a) *per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;*
 - b) *per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;*
 - c) *per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.*

3. *Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.*

Art. 55 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. *La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio o variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Al fine di consentire la regolarizzazione della posizione tributaria nell'anno di competenza, il contribuente può presentare la dichiarazione entro 60 giorni dal verificarsi delle situazioni di cui al primo periodo.*
2. *La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.*
3. *La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:*
 - a) *per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;*
 - b) *per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;*
 - c) *l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;*
 - d) *la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;*
 - e) *la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;*
 - f) *la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.*

4. *La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:*
 - a) *i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);*
 - b) *i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);*
 - c) *l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;*
 - d) *la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;*
 - e) *la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.*
5. *La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.*
6. *La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.*
7. *Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.*
8. *La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree deve essere presentata dal dichiarante (o da altro soggetto coobbligato) entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla cessazione, su modelli predisposti dal Comune, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello di effettiva cessazione. Al fine di consentire la regolarizzazione della posizione tributaria nell'anno di competenza, il contribuente può presentare la dichiarazione entro 60 giorni dal verificarsi delle situazioni di cui al primo periodo.*

9. *Nel caso di cancellazione per decesso dell'intestatario dell'utenza è ammessa la voltura d'ufficio al nuovo intestatario dello stesso nucleo familiare risultante ai dati dell'anagrafe comunale.*

Art. 56 - Poteri del Comune

1. *Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*
2. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*
3. *In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 c.c..*
4. *Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'**80** per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*

Art. 57 - Accertamento

1. *L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.*
2. *L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.*

3. *Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.*

Art. 58 - Sanzioni

1. *In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.*
2. *In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.*
3. *In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.*
4. *In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Art. 56 comma 2 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*
5. *Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.*
6. *Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*

Art. 59 - Riscossione

1. *Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, Il versamento è dovuto, in un numero di rate e alle scadenze stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale*
2. *Il versamento relativo a eventuali conguagli / nuove iscrizione in corso d'anno, sono effettuati alle scadenze di cui al comma 1 e comunque non prima di 30 giorni dall'emissione del relativo avviso;*

3. *Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'Art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*
4. *Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'Art. 58 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.*

Art. 60 - Contenzioso

1. *Si applica, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.*

ALLEGATO B)

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

| Comuni con più di 5.000 abitanti |
|---|
| 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) |
| 02. Cinematografi, teatri |
| 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta |
| 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 05. Stabilimenti balneari |
| 06. Autosaloni, esposizioni |
| 07. Alberghi con ristorante |
| 08. Alberghi senza ristorante |
| 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme |
| 10. Ospedali |
| 11. Agenzie, studi professionali, uffici |
| 12. Banche e istituti di credito |
| 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta |
| 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai |
| 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti |
| 16. Banchi di mercato beni durevoli |
| 17. Barbiere, estetista, parrucchiere |
| 18. Attività Artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) |
| 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto |
| 20. Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21. Attività Artigianali di produzione beni specifici |
| 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie |
| 23. Birrerie, hamburgerie, mense |
| 24. Bar, caffè, pasticceria |
| 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) |
| 26. Plurilicenze alimentari e miste |
| 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio |
| 28. Ipermercati di generi misti |
| 29. Banchi di mercato generi alimentari |
| 30. Discoteche, night club |

ALLEGATO C)

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALI-QUANTITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI DELIBERATI DALLA GIUNTA REGIONALE N. 47-14763 DEL 14 FEBBRAIO 2005 COSI' COME ADEGUATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 22/02/2006.

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei CRITERI QUANTITATIVI, esposti nel successivo paragrafo:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CART.A E CART.ONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cArt.one

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre Artificiali
07 02 13 rifiuti plastici
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cArt.one
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.
16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolare per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti"

CRITERI QUANTITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, Artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo a i criteri qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle raccolte differenziate e dello smaltimento in base alle quantità massime indicate nella tabella seguente:

TAB. A

| | |
|---|--|
| 1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto | fino ad un max di 5,5 kg/mq all'anno; |
| 2 Sale teatrali e cinematografiche | fino ad un max di 3,5 kg/mq all'anno; |
| 3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta | fino ad un max di 5 kg/mq all'anno; |
| 4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi | fino ad un max di 7,2 kg/mq all'anno; |
| 5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini | fino ad un max di 5,2 kg/mq all'anno; |
| 6 Esposizioni, Autosaloni | fino ad un max di 4,2 kg/mq all'anno; |
| 7 Alberghi con ristorante | fino ad un max di 13 kg/mq all'anno; |
| 8 Alberghi senza ristorante | fino ad un max di 9 kg/mq all'anno; |
| 9 Case di cura e di riposo | fino ad un max di 10 kg/mq all'anno; |
| 10 Ospedali | fino ad un max di 10,5 kg/mq all'anno; |
| 11 Uffici, Agenzie, Studi professionali | fino ad un max di 12 kg/mq all'anno; |
| 12 Banche ed Istituti di credito | fino ad un max di 5 kg/mq all'anno; |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli | fino ad un max di 12 kg/mq all'anno; |
| 14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze | fino ad un max di 12 kg/mq all'anno; |
| 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato | fino ad un max di 7 kg/mq all'anno; |
| 16 Banchi di mercato di beni durevoli | fino ad un max di 14 kg/mq all'anno; |
| 17 Attività Artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista | fino ad un max di 12 kg/mq all'anno; |
| 18 Attività Artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista | fino ad un max di 8 kg/mq all'anno; |

| | |
|--|--------------------------------------|
| 19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto | fino ad un max di 11 kg/mq all'anno; |
| 20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) | fino ad un max di 12 kg/mq all'anno; |
| 21 Attività Artigianali di produzione beni specifici | fino ad un max di 9 kg/mq all'anno; |
| 22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie | fino ad un max di 75 kg/mq all'anno; |
| 23 Mense, Birrerie, Amburgherie | fino ad un max di 62 kg/mq all'anno; |
| 24 Bar, Caffè, Pasticcerie | fino ad un max di 52 kg/mq all'anno; |
| 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari | fino ad un max di 23 kg/mq all'anno; |
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste | fino ad un max di 21 kg/mq all'anno; |
| 27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio | fino ad un max di 92 kg/mq all'anno; |
| 28 Ipermercati di generi misti | fino ad un max di 23 kg/mq all'anno; |
| 29 Banchi di mercato di generi alimentari | fino ad un max di 57 kg/mq all'anno; |
| 30 Discoteche, Night club | fino ad un max di 16 kg/mq all'anno |
| 31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali) | fino ad un max di 40 kg/mq all'anno |

TAB. B

| | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto | fino ad un max di 4 kg/mq all'anno; |
| 2 Sale teatrali e cinematografiche | fino ad un max di 2 kg/mq all'anno; |
| 3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta | fino ad un max di 3 kg/mq all'anno; |
| 4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi | fino ad un max di 4 kg/mq all'anno; |
| 5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini | fino ad un max di 3 kg/mq all'anno; |
| 6 Esposizioni, Autosaloni | fino ad un max di 2 kg/mq all'anno; |
| 7 Alberghi con ristorante | fino ad un max di 7 kg/mq all'anno; |
| 8 Alberghi senza ristorante | fino ad un max di 4 kg/mq all'anno; |
| 9 Case di cura e di riposo | fino ad un max di 8 kg/mq all'anno; |
| 10 Ospedali | fino ad un max di 9 kg/mq all'anno; |
| 11 Uffici, Agenzie, Studi professionali | fino ad un max di 6 kg/mq all'anno; |
| 12 Banche ed Istituti di credito | fino ad un max di 3 kg/mq all'anno; |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli | fino ad un max di 6 kg/mq all'anno; |
| 14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze | fino ad un max di 7 kg/mq all'anno; |
| 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato | fino ad un max di 4 kg/mq all'anno; |
| 16 Banchi di mercato di beni durevoli | fino ad un max di 8 kg/mq all'anno; |
| 17 Attività Artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista | fino ad un max di 7 kg/mq all'anno; |
| 18 Attività Artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista | fino ad un max di 5 kg/mq all'anno; |
| 19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto | fino ad un max di 6 kg/mq all'anno; |
| 20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) | fino ad un max di 10 kg/mq all'anno; |
| 21 Attività Artigianali di produzione beni specifici | fino ad un max di 8 kg/mq all'anno; |
| 22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie | fino ad un max di 33 kg/mq all'anno; |
| 23 Mense, Birrerie, Amburgherie | fino ad un max di 25 kg/mq all'anno; |
| 24 Bar, Caffè, Pasticcerie | fino ad un max di 26 kg/mq all'anno; |
| 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi | fino ad un max di 15 kg/mq all'anno; |

| | |
|--|--------------------------------------|
| alimentari | |
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste | fino ad un max di 13 kg/mq all'anno; |
| 27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio | fino ad un max di 35 kg/mq all'anno; |
| 28 Ipermercati di generi misti | fino ad un max di 14 kg/mq all'anno; |
| 29 Banchi di mercato di generi alimentari | fino ad un max di 38 kg/mq all'anno; |
| 30 Discoteche, Night club | fino ad un max di 7 kg/mq all'anno |
| 31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali) | fino ad un max di 20 kg/mq all'anno |



TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 61 - Arrotondamenti

1. *Il pagamento dei tributi deve essere effettuato, ai sensi dell'Art. 1, comma 166, del Decreto Legislativo 296/2006, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.*

Art. 62 - Versamenti non dovuti per importi minimi

1. *Non si fa luogo al versamento se il tributo annuo da corrispondere è inferiore o pari a 5,00 euro . Se il tributo è superiore a 5,00 euro lo stesso è dovuto per l'intero ammontare.*

Art. 63 - Funzionario responsabile

1. *Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*

Art. 64 - Accertamento e sanzioni

1. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*
2. *In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del codice civile.*
3. *In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato di cui all'Art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i versamenti effettuati*

con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

- 4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.*
- 5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.*
- 6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.*
- 7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.*
- 8. Non si fa luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo dovuto, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, risulti inferiore ad euro 12,00 o nella misura stabilita dal Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.*
- 9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.*
- 10. Si rende applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.*
- 11. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.*

Art. 65 - Rimborsi

- 1. Il contribuente può chiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento*

ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano interessi nella misura annua del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. *Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad euro 5,00.*

Art. 66 - Interessi attivi e passivi

1. *Sulle somme dovute a titolo d'imposta si applicano gli interessi in misura annua pari al tasso legale vigente.*

Art. 67 - Riscossione coattiva

1. *Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.*
2. *Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.*
3. *La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva che viene effettuata a norma del combinato disposto dell'Art. 68 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'Art. 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*

Art. 68 - Contenzioso

1. *Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'Art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto Decreto Legislativo.*

Art. 69 - Entrata in vigore

1. *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.*

2. *Le modifiche al presente Regolamento, effettuate entro la data prevista per legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione.*
3. *È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*